



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**QUOTA FISSA DELLA TARI SEMPRE DOVUTA PER LE SUPERFICI
ASTRATTAMENTE IDONEE A PRODURRE RIFIUTI URBANI ANCHE SE
L'IMPRESA PRODUCE E SMALTISCE IN PROPRIO I RIFIUTI SPECIALI.**

Sentenza del 20.5.2026, dep. 27.5.2026, n.3366/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13

Composizione

Pres. Passero, Est. Laudiero

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA
RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Corresponsione per intero della quota
fissa - Necessità - Fondamento - Esclusione del versamento della parte variabile
- Condizioni.

Massima

In tema di TARI, la quota fissa della tariffa, in quanto destinata a finanziare i costi
essenziali e generali del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti
nell'interesse dell'intera collettività, resta dovuta anche da impresa che produce
e smaltisce in proprio i rifiuti speciali, in ragione della mera occupazione o
detenzione di superfici potenzialmente produttive di rifiuti mentre l'esenzione
prevista per la parte variabile della tariffa dall'art. 1, comma 649, L. n. 147/2013
richiede comunque il rigoroso assolvimento degli obblighi dichiarativi e
probatori.

Rif. normativi

Legge 27.12.2013, n. 147 art. 1 comma 649

Rif.
giurisprudenziali

Cfr.:
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1805 del 27/01/2026
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13455 del 15/05/2024

Anno pubb.

2026